

REGOLAMENTO (CE) N. 2331/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1995****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽³⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore delle uova; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 25 al 29 settembre 1995 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i

prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore delle uova:

- 1) le domande presentate dal 25 al 29 settembre 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 1 e 2 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 27 al 29 settembre 1995, sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 3, 4, 5 e 7 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 3) le domande presentate dal 27 al 29 settembre 1995 sono accolte nella misura del 27 % per la categoria 6 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.